

REGOLAMENTO (CEE) N. 2394/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2379/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 agosto 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 14.

(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

(3) GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.

(4) GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 23.

(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.